



COMUNE DI ANDALI

Provincia di Catanzaro
Via Roma, 20 – 88050
☐ 0961/935095 – Fax 0961/935322
E-Mail protocollo@pec.comunediantali.it

COPIA

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE N° 6 del 12/04/2024

OGGETTO:	APPROVAZIONE ALIQUOTE E DETRAZIONI IMU PER L'ANNO 2024 (L. 27 DICEMBRE 2019, N. 160)
-----------------	---

L'anno duemilaventiquattro, il giorno dodici, del mese di Aprile, alle ore 18:06 in Andali e nella sala delle adunanze,

IL CONSIGLIO COMUNALE

convocato nei modi e nei termini prescritti dal Sindaco, con nota prot. n° 636 in data 05-04-2024, si è riunito in prima convocazione, sessione ordinaria ed in seduta pubblica, nelle persone dei signori

N° d'ord.	Componenti in carica	Carica ricoperta	Presenti	Assenti
1	PETA PIETRO ANTONIO	Sindaco	SI	
2	PULEO STEFANO	Consigliere	SI	
3	COSTANTINI SAVERIO	Consigliere	SI	
4	CENTOLA GAETANO	Consigliere	SI	
5	IORE ROSSELLA	Consigliere	SI	
6	UGUZZONI MAURENA	Consigliere		SI
7	STANIZZI ROSELLA	Consigliere	SI	
8	GULLI' TOMMASO DARIO	Consigliere	SI	
9	GUZZETTI ANGELO	Consigliere	SI	
10	PULEO DANIELA	Consigliere		SI
11	STANIZZI LORENZO	Consigliere		SI
TOTALE			08	03

Partecipa alla seduta il Segretario Comunale: Dott.ssa Simona Angela GIULIANA

Componenti assegnati: Sindaco e n. 10 Consiglieri.

Componenti in carica: Sindaco e n. 10 Consiglieri.

Assume la Presidenza il Dott. Peta Pietro Antonio, in qualità di Sindaco pro - tempore, il quale, accertato il numero legale degli intervenuti, dichiara aperta la seduta ed invita i Consiglieri a deliberare sull'argomento in oggetto.

Introduce e relaziona il Sindaco.

Il Sindaco, in assenza di ulteriori interventi, invita il Consiglio a procedere all'approvazione della proposta di deliberazione in oggetto.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Vista la legge 27 dicembre 2019, n. 160, che all'articolo 1, per quanto di specifico interesse, dispone:

- al comma 748 che “... *L'aliquota di base per l'abitazione principale classificata nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 e per le relative pertinenze è pari allo 0,5 per cento e il comune, con deliberazione del consiglio comunale, può aumentarla di 0,1 punti percentuali o diminuirla fino all'azzeramento ...*”;
- al comma 749 che “... *Dall'imposta dovuta per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo e classificata nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 nonché per le relative pertinenze si detraggono, fino a concorrenza del suo ammontare, euro 200,00 rapportati al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione; se l'unità immobiliare è adibita ad abitazione principale da più soggetti passivi, la detrazione spetta a ciascuno di essi proporzionalmente alla quota per la quale la destinazione medesima si verifica. La suddetta detrazione si applica agli alloggi regolarmente assegnati dagli istituti autonomi per le case popolari (IACP) o dagli enti di edilizia residenziale pubblica, comunque denominati, aventi le stesse finalità degli IACP, istituiti in attuazione dell'articolo 93 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616 ...*”;
- al comma 750, che “... *L'aliquota di base per i fabbricati rurali ad uso strumentale di cui all'articolo 9, comma 3-bis, del decreto-legge 30 dicembre 1993, n. 557, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 1994, n. 133, è pari allo 0,1 per cento e i comuni possono solo ridurla fino all'azzeramento ...*”;
- al comma 751, che “... *Fino all'anno 2021, l'aliquota di base per i fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati, è pari allo 0,1 per cento. I comuni possono aumentarla fino allo 0,25 per cento o diminuirla fino all'azzeramento. A decorrere dal 1° gennaio 2022, i fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, finché permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati, sono esenti dall'IMU ...*”;
- al comma 752, che “... *L'aliquota di base per i terreni agricoli è pari allo 0,76 per cento e i comuni, con deliberazione del consiglio comunale, possono aumentarla sino all'1,06 per cento o diminuirla fino all'azzeramento ...*”;
- al comma 753, che “... *Per gli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D l'aliquota di base è pari allo 0,86 per cento, di cui la quota pari allo 0,76 per cento è riservata allo Stato, e i comuni, con deliberazione del consiglio comunale, possono aumentarla sino all'1,06 per cento o diminuirla fino al limite dello 0,76 per cento ...*”;
- al comma 754, che “... *Per gli immobili diversi dall'abitazione principale e diversi da quelli di cui ai commi da 750 a 753, l'aliquota di base è pari allo 0,86 per cento e i comuni, con deliberazione del consiglio comunale, possono aumentarla sino all'1,06 per cento o diminuirla fino all'azzeramento ...*”;
- al comma 759, lett. g bis) che sono esenti, dal 1° gennaio 2023, per il periodo dell'anno durante il quale sussistono le condizioni prescritte, tra gli altri, “... *gli immobili non utilizzabili né disponibili, per i quali sia stata presentata denuncia all'autorità giudiziaria in relazione ai reati di cui agli articoli 614, secondo comma, o 633 del Codice penale o per la cui occupazione abusiva sia stata presentata denuncia o iniziata azione giudiziaria penale. Il soggetto passivo comunica al comune interessato, secondo modalità telematiche stabilite con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da emanare entro sessanta giorni dalla*

data di entrata in vigore della presente disposizione, sentita la Conferenza Stato-città ed autonomie locali, il possesso dei requisiti che danno diritto all'esenzione. Analoga comunicazione deve essere trasmessa allorché cessa il diritto all'esenzione ...”;

Visto altresì l'art. 1, comma 744, della L. n. 160/2019 a mente del quale “... È riservato allo Stato il gettito dell'IMU derivante dagli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D, calcolato ad aliquota dello 0,76 per cento; tale riserva non si applica agli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D posseduti dai comuni e che insistono sul rispettivo territorio. Le attività di accertamento e riscossione relative agli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D sono svolte dai comuni, ai quali spettano le maggiori somme derivanti dallo svolgimento delle suddette attività a titolo di imposta, interessi e sanzioni ...”;

Richiamato, inoltre, il coordinato disposto di cui all'art.1, comma 756 e comma 757, della Legge n. 160/2019, anche alla luce delle modifiche introdotte dall'art. 1, comma 837, lett. a) della Legge 29 dicembre 2022, n. 197;

Visto il Decreto del MEF 7 luglio 2023 (pubblicato in G.U. n. 172 del 25 luglio 2023) rubricato “Individuazione delle fattispecie in materia di Imposta Municipale propria (IMU), in base alle quali i comuni possono diversificare le aliquote di cui ai commi da 748 a 755 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2019, n. 130”;

Preso atto che l'art. 6-ter del D.L. 132/2023, convertito con modificazioni dalla Legge n. 170/2023 (GU Serie Generale n. 278 del 28.11.2023) dispone che “... In considerazione delle criticità riscontrate dai Comuni a seguito della fase di sperimentazione, nell'elaborazione del Prospetto di cui all'articolo 1, commi 756 e 757 della legge 27 dicembre 2019, n.160, e tenuto conto dell'esigenza di tener conto di alcune rilevanti fattispecie attualmente non considerate dal predetto prospetto, l'obbligo di redigere la delibera di approvazione delle aliquote dell'IMU tramite l'elaborazione del Prospetto, utilizzando l'applicazione informatica messa a disposizione sul portale del Ministero dell'economia e delle finanze, decorre dall'anno di imposta 2025 ...”.

Visti, inoltre:

- l'art. 1, comma 169, della Legge n. 296/2006 (Finanziaria 2007) per cui “... Gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno ...”;
- l'art. 53, comma 16 della Legge 23 dicembre 2000, n. 388 a mente del quale “...Il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali, compresa l'aliquota dell'addizionale comunale all'IRPEF di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360, recante istituzione di una addizionale comunale all'IRPEF, e successive modificazioni, e le tariffe dei servizi pubblici locali, nonché per approvare i regolamenti relativi alle entrate degli enti locali, è stabilito entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. I regolamenti sulle entrate, anche se approvati successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine di cui sopra, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento del bilancio di previsione...”;
- il decreto del Ministro dell'Interno del 22 dicembre 2023 di differimento, al 15 marzo 2024, del termine per la deliberazione del bilancio di previsione 2024-2026 degli enti locali;
- l'art. 172, comma 1, lett. C) del D.lgs n. 267 del 18 agosto 2000, il quale prevede che al bilancio di previsione sono allegati tra i differenti documenti, anche “... le deliberazioni con le quali sono determinati, per l'esercizio successivo, le tariffe, le aliquote d'imposta e le eventuali maggiori detrazioni, le variazioni dei limiti di reddito per i tributi locali (...) ...”;

Considerati:

- l'art. 52 del D.lgs 15 dicembre 1997, n. 446;

- l'art. 1, dal comma 161 al comma 169, compresi, della Legge 27 dicembre 2006, n. 296 (Finanziaria 2007);

Visto il vigente Regolamento Comunale per l'applicazione dell'Imposta Municipale Propria;

Richiamata la Delibera C.C. n. 08 del 26/05/2023 con la quale sono state approvate per l'anno 2023, le aliquote e le detrazioni da applicare ai fini IMU;

Dato atto della volontà di mantenere, nei limiti operativi concessi dall'applicazione di cui in narrativa, l'invarianza della pressione tributaria;

Visti i pareri favorevoli di regolarità tecnica e contabile espressi ai sensi dell'art. 49 del D.lgs. 267/18.8.2000;

Vista la nota del Ministero dell'economia e delle finanze Prot. n. 4033 in data 28 febbraio 2014 che fornisce le indicazioni operative circa la procedura di trasmissione telematica mediante il *Portale del federalismo fiscale* www.portalefederalismofiscale.gov.it;

Con voti espressi in forma palese e per alzata di mano:

Presenti: n. 08 Favorevoli: n. 08; Contrari n. 0; Astenuti n. 0

DELIBERA

1. di richiamare la premessa quale parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;

2. di confermare, per l'anno 2024, le aliquote e le detrazioni ai fini IMU approvate con D.C.C. n.8/2023 e di seguito indicate:

legge 160/2019 art. 1 comma	Tipologia	Aliquote nuova IMU	Detrazione
740	Abitazione principale	0 per mille	
748	Abitazione principale su immobili A/1-A/8-A/9	5,0 per mille	€ 200,00
750	Fabbricati rurali ad uso strumentale categoria D/10	1 per mille	
751	Fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita e non locati (beni merce)	Esenti	
752	Terreni agricoli	Esenti	
753	Immobili ad uso produttivo del gruppo catastale D1	10,60 per mille	
753	Aliquota per unità immobiliari del gruppo catastale da D/2 a D/12 escluso D/10	8,60 per mille	
754	Per tutti gli altri immobili diversi da quelli di cui ai commi da 750 a 753	8,60 per mille	
754	Aree edificabili	8,60 per mille	

3. di stabilire, nella misura di € 200,00 la detrazione per l'abitazione principale classificata nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 e relative pertinenze nei limiti di legge, dando atto che la stessa si applica altresì agli alloggi regolarmente assegnati dagli Istituti Autonomi per le Case Popolari o dagli enti di edilizia residenziale pubblica, comunque denominati, aventi le stesse finalità degli IACP (istituiti in attuazione dell'art. 93 del D.P.R. 24 luglio 1977, n. 616);

4. di avvalersi, per l'anno 2024, della facoltà di cui all'art. 1, c. 755, L. n. 160/2019 di aumentare l'aliquota IMU fino ad un massimo dello 0,08 per cento, in sostituzione della maggiorazione del tributo per i servizi indivisibili (TASI), limitatamente agli immobili non esentati ai sensi dell'art. 1, cc. 10-26, legge 28 dicembre 2015, n. 208;

5. di demandare al Responsabile dell'Area Finanziaria la trasmissione per via telematica, mediante inserimento della presente deliberazione nell'apposita sezione del Portale del federalismo fiscale, per la successiva pubblicazione sul sito internet del Dipartimento delle finanze del Ministero dell'economia, come previsto dall'art. 1, comma 767, della Legge 27 dicembre 2019, n. 160 nelle

forme di cui al Decreto 20 luglio 2021 del Ministero dell'Economia e delle Finanze rubricato
"Approvazione delle specifiche tecniche del formato elettronico per l'invio telematico delle delibere regolamentari e tariffarie relative alle entrate dei comuni, delle province e delle città metropolitane"
(GU Serie Generale n. 195 del 16-08-2021);

Successivamente,
il Consiglio Comunale, stante l'urgenza di provvedere,

Con voti:

Presenti: n. 08 Favorevoli: n. 08; Contrari n. 0; Astenuti n. 0

DELIBERA

di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134, comma 4,
del D.lgs. n. 267/2000.



COMUNE DI ANDALI

a. Provincia di Catanzaro

Via Roma, 20 – 88050

☐ 0961/935095 – Fax 0961/935322

P.IVA 00297600793

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

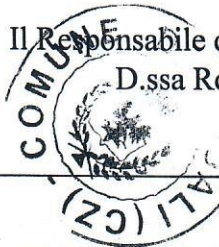
OGGETTO: APPROVAZIONE ALIQUOTE E DETRAZIONI IMU PER L'ANNO 2024 (L. 27 DICEMBRE 2019, N. 160)

PARERI DI CUI ALL'ART.49 DEL D.LGS. 267/2000

PARERE DI REGOLARITÀ TECNICA

Il Responsabile del Servizio interessato attesta, ai sensi dell'articolo 147-*bis*, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000 e del relativo *Regolamento comunale sui controlli interni*, la regolarità tecnica del presente provvedimento in ordine alla legittimità, regolarità e correttezza dell'azione amministrativa e della sua conformità alla vigente normativa comunitaria, nazionale, regionale, statutaria e regolamentare.

Il Responsabile del servizio finanziario
D.ssa Rosalba Ciampa



VISTO/PARERE DI REGOLARITÀ CONTABILE

Il Responsabile del Servizio finanziario in ordine alla regolarità contabile del presente provvedimento, ai sensi dell'articolo 147-*bis*, comma 1, del d.Lgs. n. 267/2000 e del relativo *Regolamento comunale sui controlli interni*, comportando lo stesso riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul patrimonio dell'ente, rilascia:

[X] PARERE FAVOREVOLE

Il Responsabile del servizio finanziario
D.ssa Rosalba Ciampa



Il presente verbale viene letto, confermato e sottoscritto come segue:

Il Presidente
F.to Pietro Antonio PETA

Il Segretario Comunale
F.to Simona Angela GIULIANA

REFERTO DI PUBBLICAZIONE _____

Io sottoscritto Responsabile delle pubblicazioni certifico, che copia del presente verbale venne pubblicata il giorno 24.08.2014 all'Albo pretorio informatico del Comune ove rimarrà esposta per 15 giorni consecutivi e contestualmente comunicata in elenco ai Capigruppo consiliari.

Data _____

Il Responsabile
F.to Fausto SCHERI

Per copia conforme all'originale per uso amministrativo.

Data _____

Il Segretario Comunale / Il Responsabile



CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'

(art. 134 decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267)

La presente deliberazione è divenuta esecutiva:

☒ perchè dichiarata immediatamente eseguibile (art.134, ultimo comma decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267);

☐ perchè decorsi 10 giorni dalla pubblicazione, senza che ne siano stati denunciati vizi di legittimità da parte di 1/5 dei Consiglieri Comunali.

Il Segretario Comunale